

## **ALLEGATO 2**

**MODALITA' PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE  
ELETTRONICHE VERSO I CONSUMATORI FINALI  
DA PARTE DELLE UTILITIES CHE OFFRONO  
SERVIZI DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI DI CUI  
DECRETI DEL MINISTRO DELLE FINANZE 24  
OTTOBRE 2000, N. 366, E 24 OTTOBRE 2000, N. 370**

Versione 2.0 giugno 2024

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1 DEFINIZIONI	3
1.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	3
1.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA LISTA DEI CODICI UNIVOCI IDENTIFICATIVI DEI CONTRATTI	4
1.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEI CODICI FISCALI DEI RAPPORTI CONTRATTUALI IDENTIFICATI DAI CODICI UNIVOCI PREVENTIVAMENTE COMUNICATI	5

## 1. INTRODUZIONE

Il formato definito nelle specifiche tecniche, allegato A al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 24 novembre 2022, n. 433608 e successive modificazioni, (nel seguito formato fattura), prevede, in aderenza al dettato dell'articolo 21 del DPR n. 633/72, l'obbligo di inserimento in fattura elettronica dell'identificativo fiscale del cessionario/committente (partita IVA o codice fiscale).

Il presente documento riporta la soluzione tecnica e le modalità operative per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (d.m. n. 366/2000 e n. 370/2000) l'emissione di fatture elettroniche per erogazione di servizi verso consumatori finali anche in difetto del codice fiscale come previsto dall'art. 1, comma 6-*quater* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

### 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende:

- per Sdl, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015);
- per Utility, i soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.

### 1.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Nei casi previsti dal citato decreto legislativo 127/2015, una *Utility*, deve valorizzare l'elemento **<IdFiscaleIVA>** presente nei dati anagrafici del cessionario/committente inserendo nel campo **<IdPaese>** il codice convenzionale "OO" (due volte la lettera O maiuscola) e nel campo **<IdCodice>** il numero di riferimento univoco del contratto che avrà preventivamente comunicato secondo le modalità illustrate al paragrafo 1.3.

Il codice "OO" si aggiunge alla lista dei codici nazione previsti dallo standard *ISO 3166-1 alpha-2 code* e viene considerato dal *Sdl* come codice valido.

Il *Sdl*, a fronte di una fattura elettronica che riporta il codice "OO" nel campo **<IdPaese>** dell'identificativo fiscale IVA del cessionario/committente, verifica che il valore riportato nel corrispondente campo **<IdCodice>** rientri nella lista dei riferimenti univoci ai contratti comunicati dall'*Utility*, identificata dalla Partita IVA indicata nel campo **<IdCodice>** dell'elemento **<IdFiscaleIVA>** del cedente/prestatore.

La verifica viene eseguita sulla base di una lista preventivamente fornita dall'*Utility* secondo le modalità illustrate al paragrafo 1.3.

Nei casi in cui questo controllo fallisce, il file viene scartato con codice errore **00305** (1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido).

### 1.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA LISTA DEI CODICI UNIVOCI IDENTIFICATIVI DEI CONTRATTI

L'*Utility* deve trasmettere preventivamente via PEC, all'indirizzo [procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it](mailto:procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it), una dichiarazione compilata secondo il fac simile di cui all'Allegato 1 e un file che rispetti rigorosamente le caratteristiche definite nel seguito: entrambi i file devono essere allegati alla PEC in un'unica cartella compressa firmata digitalmente. In alternativa i file della dichiarazione e della lista dei codici univoci possono essere firmati digitalmente e allegati singolarmente alla PEC.

Nell'oggetto della PEC va specificato "**Comunicazione Utilities – c.a. Divisione Servizi**".

Il file deve essere denominato "**Elenco-codici-identificativi-CF**" e deve contenere due colonne:

- partita IVA dell'ente erogatore che viene riportato nel campo 1.2.1.1.2 <IdCodice> del cedente/prestatore, residente o stabilito in Italia, della fattura elettronica da trasmettere al Sdl
- riferimento univoco del contratto

I dati riportati nel file devono rispettare le seguenti caratteristiche:

<i>Partita IVA ente erogatore</i>	11 caratteri numerici
<i>Riferimento univoco contratto</i>	Min 1 Max 28 caratteri alfanumerici

Di seguito un esempio di compilazione per l'ente "ABCDEF" con partita IVA "010101010" e con tre riferimenti contrattuali

```
010101010,112233AABBCC  
010101010,445566DDEEFF  
010101010,778899GGHH
```

**A partire dalla data che sarà resa nota sul sito dell'Agenzia delle entrate**, la trasmissione dei codici univoci è effettuata **esclusivamente** mediante la procedura web "Censimento codici contratto per società di Utilities" disponibile nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione", dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In tale procedura è disponibile un template del file csv che l'utente deve utilizzare per il caricamento dei codici identificativi univoci e del tipo di operazione da effettuare ("Inserimento" o "Eliminazione"). I dati riportati nel file devono rispettare le seguenti caratteristiche:

Campo	Valori ammessi	Significato
Codice Contratto	Campo alfanumerico di massimo 28 caratteri	Codice che identifica il soggetto del contratto in essere con l'Utility
Tipo Operazione	Campo alfabetico Valori ammessi: I,i,E,e	I,i = inserimento E,e= eliminazione

Si precisa che i codici contratto vengono attribuiti alla Partita IVA per conto della quale l'utente in sessione sta lavorando.

**ATTENZIONE:** Se l'utenza di lavoro appartiene ad un Gruppo IVA, i codici vengono attribuiti al gruppo; mentre se l'utenza di lavoro è quella di una Legal Entity di un Gruppo IVA, i codici contratto vengono attribuiti alla Legal Entity.

#### 1.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA IDENTIFICAZIONE DEI CODICI FISCALI DEI RAPPORTI CONTRATTUALI IDENTIFICATI DAI CODICI UNIVOCI PREVENTIVAMENTE COMUNICATI

Qualora l'*Utility* identifichi il codice fiscale dei committenti dei rapporti contrattuali per i quali ha comunicato all'Agenzia delle entrate la lista dei codici identificativi univoci, al fine di consentire all'Agenzia di cancellare dai propri archivi i predetti codici, deve trasmettere la dichiarazione di cui all'Allegato 1 e un file denominato "**Elenco-codici-identificativi-DA-CANCELLARE**", contenente l'elenco dei codici identificativi univoci "bonificati", via PEC con le modalità sopra descritte.

La comunicazione deve essere trasmessa anche qualora l'*Utility* cessi il contratto identificato da uno dei codici identificativi univoci comunicati precedentemente.

**A partire dalla data che sarà resa nota sul sito dell'Agenzia delle entrate**, la lista dei codici da eliminare deve essere trasmessa **esclusivamente** mediante la procedura web descritta al paragrafo precedente.